

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall' Avv. Federico Vecchio, dall'Avv. Andrea Morsillo, dal Prof. Lucio Colantuoni, Dall'Avv. Riccardo Andriani, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra, Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 11 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(386) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA' SAVONA 1907 FBC Spa - (N°. 6759/ 967pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Con atto del 23/3/2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare

- il Sig. Pesce Andrea, Presidente e Legale rappresentante della Savona 1907 FBC Spa;
- la Società Savona 1907 FBC Spa,

per rispondere:

- il Sig. Pesce della violazione prevista e punita dall'art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010;

- la Società Savona 1907 FBC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Il tutto a fronte della comunicazione del 23/2/11 con cui la Co.Vi.Soc. comunicava di aver riscontrato che la Società deferita aveva pagato gli emolumenti del mese di settembre 2010 a un suo giocatore mediante contanti, in luogo del bonifico bancario previsto dalle NOIF.

Gli incolpati hanno presentato memoria difensiva facendo presente di aver dato al calciatore un acconto di soli € 500,00 (€ cinquecento/00), nonostante questi non avesse ancora comunicato il suo conto dedicato,

All'udienza del giorno 11/5/11 la Procura ha chiesto la sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ogni deferito e la difesa ha chiesto il proscioglimento.

La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23/2/11 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento.

E' quindi da ritenersi provato che i soggetti deferiti hanno posto in essere i comportamenti loro attribuiti dalla Procura federale.

Orbene non vi è chi non veda che, indipendentemente dalla circostanza di aver chiesto al tesserato di indicare il suo c/c dedicato, pagare gli emolumenti ad un giocatore mediante contanti, in luogo del bonifico bancario da effettuare sul conto dedicato, costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Si tenga infine a mente che la responsabilità del dirigente deferito deriva dalla circostanza che egli risulta legale rappresentante della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti.

Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume carattere lieve.

Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art. 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare al Sig. Andrea Pesce e alla Società Savona 1907 FBC Spa la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.

(388) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO LUZZANA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl), ALBERTO ZANGA (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Tritium Calcio 1908 Srl) E DELLA SOCIETÀ TRITIUM CALCIO 1908 Srl - (N°. 6765/ 968pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

La Procura Federale in data 23 marzo 2011 ha disposto il deferimento di:

- Sig. Luzzana Giacomo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, e il Sig. Zanga Alberto, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società Tritium Calcio 1908 Srl, per rispondere in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 85, lettera C) paragrafo IV), delle NOIF per non aver utilizzato il bonifico bancario su conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di Agosto 2010;
- la Società Tritium Calcio 1908 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

I deferiti facevano pervenire, in data 06.05.2011, memoria di costituzione e difensiva con cui, sinteticamente, si adduceva che sostanzialmente l'utilizzo di assegno bancario tratto sul conto dedicato non rappresentava violazione della normativa federale richiamata in sede di deferimento essendo stati effettuati pagamenti tracciabili e la Società Tritium Calcio 1908 Srl non aveva conseguito alcun tipo di illecito vantaggio ma al contrario aveva provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni verso i tesserati nei termini. Si osservava inoltre che l'autorizzazione all'effettuazione dei bonifici tramite Internet Banking era stata conseguita solo dal 1.10.2010.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione della sanzione di Euro 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascuno dei deferiti.

Nell'interesse dei soggetti deferiti è comparso il difensore, il quale si è richiamato alle difese in atti, sottolineando l'unicità della condotta.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dall'esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota Co.Vi.Soc. n. 420.04/GC/cc, trasmessa alla Procura Federale in data 2.02.2011, prot. 5896, del 23.02.2011 - che la Società Tritium Calcio 1908 Srl ha provveduto al versamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di Agosto 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 NOIF, lett. C), punto IV) in esiti di report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC.

In particolare la Società deferita ha pagato i suddetti emolumenti tramite assegni bancari addebitati sul conto dedicato, con ciò violando le prescrizioni della norma.

Detta violazione risulta prevista e sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS.

Tutto quanto sopra rilevato ed accertato, pur considerate le tesi difensive formulate nell'interesse dei deferiti,

P.Q.M.

Si accoglie il deferimento e per l'effetto si infliggono le seguenti sanzioni:

- al Sig. Luzzana Giacomo € 1.000,00 (€ mille/00);
- al Sig. Zanga Alberto € 1.000,00 (€ mille/00);
- alla Società Tritium Calcio 1908 Srl € 1.000,00 (€ mille/00).

(384) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TOCCAFONDI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) PAOLO TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) DONATELLA TOCCAFONDI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società AC Prato Spa) E DELLA SOCIETÀ AC PRATO Spa - (nota N°. 6764/ 965pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Con atto del 23.3.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Andrea Toccafondi, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Prato Spa (d'ora in avanti anche detto il "Prato" ovvero la "Società"), il Sig. Paolo Toccafondi, Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società, la Sig.ra Donatella Toccafondi, Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società, e quest'ultima per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, e la quarta, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti.

La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la Co.Vi.Soc. ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell'attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva attraverso la quale hanno chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste e non costituisce illecito disciplinare, sul presupposto di aver effettuato i pagamenti in contestazione a mezzo assegni circolari, tratti sul conto corrente dedicato, per esigenze dei calciatori beneficiari.

Alla riunione odierna la Procura federale ha richiesto infliggersi l'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) a ciascuno degli stessi i quali, invece, a mezzo del proprio difensore, hanno insistito per il proprio proscioglimento.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un'interpretazione non condivisibile, finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato.

Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell'entità dello stesso. Le richieste sanzionatorie della Procura Federale, pertanto, devono ritenersi eccessive.

Alla responsabilità dei Sig.ri Toccafondi consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge ai Sig.ri Andrea Toccafondi, Paolo Toccafondi, Donatella Toccafondi ed alla AC Prato Spa l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.

(385) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO PIANIGIANI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl) E DELLA SOCIETA' US POGGIBONSI Srl ▪ (N°.6748/ 964pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Con atto del 23.3.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- il Sig. Pianigiani Antonello, Presidente e Legale rappresentante della US Poggibonsi Srl;
 - la Società US Poggibonsi Srl, per rispondere:
- il Sig. Pianigiani Antonello della violazione prevista e punita dall'art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in

sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di luglio ed agosto 2010;

- la Società US Poggibonsi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti.

Il tutto a fronte della comunicazione del 23/2/11 con cui la Co.Vi.Soc. comunicava di aver riscontrato che la Società deferita aveva utilizzato un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di luglio ed agosto 2010.

Gli incolpati hanno presentato memoria difensiva, eccependo la buona fede nel loro comportamento, posto in essere per la difficoltà di scorporare le ritenute da versare ai lavoratori dipendenti non tesserati da quelle da versare (sul conto dedicato) ai tesserati.

La difesa ha poi eccepito la scusabilità dell'errore

All'udienza del giorno 11.5.2011 la Procura ha chiesto la sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ogni deferito e la difesa ha chiesto l'assoluzione.

La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23.2.2011 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento. Del resto gli stessi deferiti hanno ammesso le circostanze di fatto loro attribuite.

Orbene non vi è chi non veda che non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato, con l'ovvia conseguenza che alla fattispecie non può ritenersi applicabile né il principio della buona fede, né quello dell'errore scusabile.

Si tenga infine a mente che la responsabilità del dirigente deriva dalla circostanza che egli risulta legale rappresentante della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti.

Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi in ragione delle modalità poste in essere.

Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art, 4 comma 1 CGS, quella diretta della Società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare al Sig. Pianigiani Antonello e alla Società US Poggibonsi Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) ciascuno.

(375) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO BARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa), CARLO FILIPPI (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Reggiana 1919 Spa) E DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 Spa ▪ (N°. 6682/954pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Con atto del 22.3.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- il Sig. Barilli Alessandro, Presidente e Legale rappresentante della AC Reggiana 1919 Spa;

- il Sig. Filippi Carlo, Vice-Presidente e Legale rappresentante della predetta Società;

- la Società AC Reggiana 1919 Spa, per rispondere:

- i Sigg.ri Barilli e Filippi della violazione prevista e punita dall'art. 1 comma 1 CGS e 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2010;

- la Società AC Reggiana 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il tutto a fronte della comunicazione del 23.2.2011 con cui la Co.Vi.Soc. comunicava di aver riscontrato che la Società deferita aveva pagato gli emolumenti del mese di luglio ad un suo giocatore mediante assegno bancario, addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del bonifico bancario previsto dalle NOIF.

Gli incolpati hanno presentato memoria difensiva eccependo di aver pagato a mezzo di assegno bancario, in quanto il calciatore interessato non aveva comunicato tempestivamente il proprio conto corrente di riferimento.

Alla riunione del giorno 11.5.2011 la Procura ha chiesto la sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ogni deferito e la difesa ha chiesto il proscioglimento.

La comunicazione Co.Vi.Soc. del 23/2/11 è del tutto idonea a testimoniare che la Società deferita ha utilizzato modalità di pagamento difformi da quelle normativamente previste; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente dalla Co.Vi.Soc. stessa, ossia dall'organo deputato al relativo accertamento.

E' quindi da ritenersi provato che i soggetti deferiti hanno posto in essere i comportamenti loro attribuiti dalla Procura federale.

Orbene non vi è chi non veda che, indipendentemente dalla circostanza di aver chiesto al tesserato di indicare il suo c/c dedicato, pagare gli emolumenti ad un giocatore mediante assegno bancario, (seppur addebitato sul conto corrente dedicato), in luogo del bonifico bancario, costituisce un'indubbia violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, non essendo previsto, né consentito un metodo equipollente e dovendo conseguentemente considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Si tenga infine a mente che la responsabilità dei dirigenti deferiti deriva dalla circostanza che essi risultano legali rappresentanti della Società deferita e ciò alla luce della copiosa documentazione in atti.

Peraltro, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato, che ne consentono la tracciabilità

Alla responsabilità dei due dirigenti consegue necessariamente, ex art. 4, comma 1 CGS, quella diretta della Società.

P.Q.M.

la Commissione delibera di irrogare la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno al Sig. Alessandro Barilli, al Sig. Carlo Filippi e alla Società AC Reggiana 1919 Spa.

(387) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GERMANO DE BIAGI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl), FABIO DE BIAGI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società San Marino Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl (N°. 6749/ 966pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

La Procura Federale in data 23 marzo 2011 ha disposto il deferimento di:

- Sig. De Biagi Germano, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società San Marino Calcio Srl, e il Sig. De Biagi Fabio, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società San Marino Calcio Srl, per rispondere in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 85, lettera C) paragrafo V), delle NOIF per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2010;
- la Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

I deferiti facevano pervenire, in data 12.04.2011, la nomina a difensore acquisita agli atti della presente procedura.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione della sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascun deferito.

Nell'interesse dei soggetti deferiti è comparso il difensore il quale si è richiamato alle difese in atti.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dall'esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota CO.VI.SOC n. 423.04/GC/cc, trasmessa alla Procura federale in data 2.02.2011, prot. 5894, del 23.02.2011 - che la Società San Marino Calcio Srl ha provveduto al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 NOIF, lett. C), punto V), come da report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC.

Detta violazione risulta prevista e sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS.

Tutto quanto sopra rilevato ed accertato,

P.Q.M.

Si accoglie il deferimento e per l'effetto si infliggono ai deferiti le seguenti sanzioni:

- al Sig. Germano De Biagi € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- al Sig. Fabio De Biagi € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- alla Società San Marino Calcio Srl € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

(368) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENZO FAUSTO CAVAGNA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Lumezzane Spa) E DELLA SOCIETÀ AC LUMEZZANE Spa - (N°. 6662/949pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).

La Procura Federale in data 21 marzo 2011 ha disposto il deferimento di:

- Sig. Cavagna Renzo Fausto, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa per rispondere in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 85, lettera C) paragrafo IV), delle NOIF per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di luglio 2010;
- la Società AC Lumezzane Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

I deferiti facevano pervenire, in data 27.04.2011, memoria difensiva.

Sinteticamente, quali argomenti difensivi si esponeva che i pagamenti oggetto di deferimento, secondo la Procura federale, avrebbero ad oggetto una "indennità" per addestramento tecnico riconosciuta ai "giovani di serie" ex art. 33 NOIF.

Le somme corrisposte ai suddetti tesserati, "giovani di serie" non rientrerebbero nell'ambito degli "emolumenti" richiamati dalla norma posta alla base del deferimento, ovvero l'art. 85, lett. C), par. IV) NOIF, riferibili, secondo le tesi difensive, soltanto ai tesserati-giocatori "con contratti ratificati", nel cui novero non rientrerebbero i "giovani di serie".

Stante questa ridefinizione, si escludeva l'operatività dell'art. 85, lett. C), par. IV) NOIF ed il pagamento diretto ai tesserati Leonardi e Zambelli ben poteva essere effettuato "per cassa" (vedasi copia prima nota cassa del 21.04.2011, acquisita in atti) e non necessariamente tramite conto dedicato ed indicato in sede di ammissione al campionato di competenza.

All'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione della sanzione di € 7.000,00 (€ settemila/00) per ciascun deferito.

Nell'interesse dei soggetti deferiti il difensore si è richiamato alle difese in atti.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione anche difensiva depositata in giudizio.

Dall'esame della documentazione acquisita alla procedura, risulta infatti accertato – nota Co.Vi.Soc. n. 404.04/GC/cc, trasmessa alla Procura Federale in data 2.02.2011, prot. 5869, del 23.02.2011 - che la Società AC Lumezzane Spa ha provveduto al versamento delle somme dovute a due tesserati, Leonardi Nicolas e Zambelli Alessandro, per cassa - in contanti - e non tramite bonifico effettuato su conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato, come si evince dal report – in atti - redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla FIGC.

Pur considerando le tesi difensive, l'art. 85, lett C), par. IV) NOIF, relativamente alla parte in cui richiede l'utilizzo del "conto dedicato" ed indicato, in sede di ammissione al

campionato, svolge la funzione di consentire il controllo e la tracciabilità dei versamenti da parte degli organismi di verifica competenti ed a ciò deputati e/o delegati.

In detto contesto, il termine “emolumenti” deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati. Fra essi, non può che ritenersi compreso anche il “giovane di serie” (quali Leonardi e Zambelli) quantunque titolare di un diritto di conseguire una somma a titolo di (semplice) “indennizzo” piuttosto che a seguito di “contratti ratificati” ritenendosi tale specificazione, recata dalla lettera della norma, riferibile alla sola categoria dei “collaboratori addetti al settore sportivo”.

Quanto sopra osservato si ritiene integrata la violazione prevista e sanzionata ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 6, CGS in combinazione con gli artt. 18 e 19 del CGS.

Tutto quanto sopra rilevato ed accertato,

P.Q.M.

Si accoglie il deferimento e per l’effetto si infliggono ai deferiti le seguenti sanzioni:

- al Sig. Cavagna Renzo Fausto € 500,00 (€ cinquecento/00).
- alla Società AC Lumezzane Spa € 500,00 (€ cinquecento/00).

(389) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MASCARO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) ANTONIO CANTAFIO (Consigliere Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Vigor Lamezia Srl) E DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA Srl ▪ (N°. 6760/ 969pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).

Con atto del 23.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Paolo Mascaro, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Vigor Lamezia Srl (d’ora in avanti anche detta la “Vigor” ovvero la “Società”), il Sig. Antonio Cantafio, Consigliere Presidente e Legale rappresentante della Società e quest’ultima per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di agosto 2010, e la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la Co.Vi.Soc. ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC.

I deferiti Vigor e Paolo Mascaro hanno fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva attraverso la quale hanno chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste e non costituisce illecito disciplinare, sul presupposto di aver effettuato i pagamenti in contestazione a mezzo assegni circolari, tratti sul conte corrente dedicato, per esigenze dei calciatori beneficiari.

Alla riunione odierna la Procura federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) a ciascuno degli stessi i quali, invece, pur ritualmente convocati, non si sono presentati.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un'interpretazione non condivisibile, finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato.

Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa, mentre assume caratteri lievi in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, non è tale in ragione dell'entità dello stesso, pari ad € 24.134.,00. Ad ogni buon conto, la comparazione tra i due elementi lascia ritenere che le richieste sanzionatorie della Procura Federale siano eccessive.

Alla responsabilità dei Sig.ri Mascaro e Cantafio consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Mascaro, al Sig. Cantafio ed alla Vigor Lamezia Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ciascuno.

(373) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) VALERIO D'ADDARIO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Taranto Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AS TARANTO CALCIO Srl - (N°. 6684/956pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Con atto del 22.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bartolomeo D'Addario, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AS Taranto Srl (d'ora in avanti anche detta il "Taranto" ovvero la "Società"), il Sig. Valerio D'Addario, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società, e quest'ultima per rispondere, i primi due, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la terza, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la COVISOC ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell'attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva attraverso la quale hanno attestato di avere proceduto ad effettuare pagamenti da un conto diverso rispetto a quello originariamente indicato all'atto dell'iscrizione al campionato ma solo dopo averne dato preventiva comunicazione alla Co.Vi.Soc.

Alla riunione dell'11.5.2011 la Procura federale ha richiesto infliggersi l'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) a ciascuno dei deferiti, non presenti pur ritualmente convocati.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un'interpretazione non condivisibile, finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto.

Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell'entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

Alla responsabilità dei Sig.ri D'Addario consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig.ri D'Addario ed alla AS Taranto Calcio Srl l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 11 maggio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete